

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO ZONA VII

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE "RIORDINO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE E SOPPRESSIONE DELLE COMUNITA' MONTANE": PROPOSTA DI EMENDAMENTO FINALIZZATO A GARANTIRE LA STABILITA' DEI POSTI DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE COMUNITA' MONTANE -

N° 20

DEL 20/11/2013

L'anno **DUEMILATREDICI** addi **VENTI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17.05** e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, il **CONSIGLIO** della Comunità Montana si è ivi riunito.

		Fatto l'appello nominale risultano	
		PRESENTE	ASSENTE
1	NICOLAI Michele Pasquale Presidente	X	<input type="checkbox"/>
2	BELLIZZI Marcello	X	<input type="checkbox"/>
3	BONVENTRE Salvatore	X	<input type="checkbox"/>
4	BUZZI Pierluigi	<input type="checkbox"/>	X
5	DE NICOLA Angelo	<input type="checkbox"/>	X
6	FORNARA Andrea	<input type="checkbox"/>	X
7	FORNARI Felice	X	<input type="checkbox"/>
8	GALLINA Giovanni	X	<input type="checkbox"/>
9	GATTI Domenico	<input type="checkbox"/>	X
10	GATTI Gianfranco	X	<input type="checkbox"/>
11	GIULI Luigi	X	<input type="checkbox"/>
12	MAGLIONI Gabriele	X	<input type="checkbox"/>
13	MOZZETTI Sergio	X	<input type="checkbox"/>
14	ROSSI Sabatino	<input type="checkbox"/>	X
15	SALINI Manuel	<input type="checkbox"/>	X
16	SEVERI Monica	X	<input type="checkbox"/>
17	STAZI Aldo	X	<input type="checkbox"/>
18	TROIANI Danilo	<input type="checkbox"/>	X
19	VALENTE Paolo	X	<input type="checkbox"/>
20	VESPA Enzo	X	<input type="checkbox"/>
21	VULPIANI Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>

Assiste all'adunanza il Segretario, **D.ssa Silvia RIDOLFI**.

Il **PRESIDENTE Dr. Michele Pasquale Nicolai** visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: proposta di legge regionale concernente “Riordino dell’associazionismo comunale e soppressione delle Comunità Montane”: Proposta di emendamento finalizzato a garantire la stabilità dei posti di lavoro del personale delle Comunità Montane.

IL PRESIDENTE NICOLAI: Illustra l’argomento all’ordine del giorno ricordando che alcuni emendamenti sono stati già presentati al CAL nell’ambito dell’attività di consultazione preventiva avviata dal medesimo al fine di esprimere il parere obbligatorio ma non vincolante alla proposta di legge approvata dalla giunta regionale. Il termine per emendamenti è scaduto dieci giorni fa. La norma relativa al personale non è chiara: non si sa se c’è automatismo sull’adesione all’Unione ovvero ciò sia discrezionale. Qualora così fosse, ci sarebbe il rischio che l’ex comunità montana non possa trasformarsi in Unione con conseguente rischio per i posti di lavoro, tra i quali vanno computati anche gli L.S.U. assunti con contratti a tempo determinato. Su questo punto, dopo la discussione, esprime l’intenzione di elaborare una proposta da inviare entro breve termine al Consiglio regionale. Invita i consiglieri a collaborare per la predisposizione di un ordine del giorno in tal senso;

IL CONSIGLIERE BELLIZZI, avendo dato lettura della proposta, non concorda sulla proposta relativa al ruolo del segretario della Comunità Montana nell’ambito della futura Unione dei Comuni, in quanto la funzione di segretario, a suo parere, dovrebbe essere svolta da un segretario comunale iscritto all’albo, in quanto le funzioni che la futura unione andrà ad assorbire sono le funzioni proprie dei comuni. Il rapporto di lavoro del segretario comunale, aggiunge, è diverso da quello degli altri funzionari, non è dipendente del Comune ma solo legato da un rapporto di dipendenza funzionale, quindi a suo giudizio esiste “incompatibilità tra le due figure”;

IL PRESIDENTE NICOLAI sottolinea che la proposta a suo parere non prevede alcuna forzatura, semplicemente voglia “*dare una mano al legislatore regionale per individuare le figure più idonee*”. Ricorda d’altra parte come sia difficile oggi, per un comune sostenere la spesa per un segretario e anche solo reperire il segretario comunale. Il legislatore regionale valuterà la legittimità dell’emendamento, che, sostiene, risulta in linea con la norma del T.U. degli Enti Locali per cui le comunità montane sono “unione di comuni montani”, pertanto ritiene che il ruolo e la funzione legittimamente svolto dal segretario della comunità montana possa essere proseguito, nel segno della continuità tra i due enti, e del rispetto delle professionalità, nella futura Unione dei Comuni;

IL CONSIGLIERE BELLIZZI insiste nella propria posizione sostenendo che nella futura Unione dei Comuni la figura del Segretario Comunale sarà necessaria e che, se i segretari comunali e provinciali non debbono più esistere, dovrà deciderlo la legge. D’altra parte, aggiunge, il problema

si porrà anche per gli altri dipendenti, quando si dovranno accorpate servizi e funzioni e non tutti gli attuali responsabili potranno conservare gli incarichi.

IL CONSIGLIERE GATTI GIANFRANCO sarebbe d'accordo con l'emendamento perché darebbe stabilità alla figura, però le eccezioni del consigliere Bellizzi lo trovano d'accordo. Va richiesto all'ANCI di modificare il testo unico D.LGS 267/2000. Solleva altresì l'ulteriore problema, come affrontare la gestione associata anche del segretario comunale;

IL SEGRETARIO D.ssa RIDOLFI interviene per precisare che, in risposta ad una interrogazione parlamentare, l'ex Ministro per i rapporti con il Parlamento ha chiarito che non possono essere stipulate convenzioni di segreteria tra Comuni e Unioni di comuni. Il segretario comunale e provinciale è una figura professionale che, secondo quanto stabilito dal proprio ordinamento e dal Testo unico degli enti locali, esercita le proprie attribuzioni solo presso i Comuni, le Province, pertanto restano escluse convenzioni di segreteria presso le Unioni di comuni e le Comunità montane, le quali possono avvalersi di personale non iscritto all'apposito albo per i servizi di segreteria. Anche la ex Agenzia nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali si era già espressa in tal senso. Inoltre - continua il segretario - l'art. 27 del T.U. degli Enti Locali definisce le comunità montane "unioni di comuni", pertanto la proposta di emendamento non contiene profili di illegittimità.

IL CONSIGLIERE VALENTE interviene a favore della proposta, che, nel suo insieme è finalizzata a tutela del personale, pertanto anche il segretario della Comunità Montana dovrebbe conservare il ruolo, tenendo che conto che questo garantirebbe anche risparmio di spesa. Provocatoriamente propone: *"chiediamo che il segretario della comunità montana possa anche fare il segretario comunale."*

IL PRESIDENTE NICOLAI auspica che i dipendenti della ex comunità montana transitino nei ruoli regionali. Propone di mettere ai voti l'emendamento;

IL CONSIGLIERE VALENTE per dichiarazione di voto: è favorevole con le motivazioni di cui sopra;

IL CONSIGLIERE BELLIZZI per dichiarazione di voto: è contrario limitatamente al punto del segretario per le motivazioni espresse

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente Nicolai pone ai voti la proposta di deliberazione:

Voti:

FAVOREVOLI: 13

CONTRARI: 1 (BELLIZZI limitatamente al punto del segretario)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

Di approvare l'unito documento inerente "Proposta di legge regionale concernente "Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle Comunità Montane": proposta di emendamento finalizzato a garantire la stabilità dei posti di lavoro del personale delle Comunità Montane.

**PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE APPROVATA DALLA GIUNTA
REGIONE LAZIO SU: "Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle Comunità montane "**

1. SOGLIA DEMOGRAFICA

Riteniamo che la soglia demografica per le nuove Unioni di Comuni Montani non vada predeterminata, ma almeno in fase di prima applicazione della legge, è necessario che vi sia corrispondenza territoriale tra le vecchie comunità montane e le nuove unioni dei comuni montani, salvo prevedere una possibilità di opzione per l'una o l'altra forma associativa per i comuni oggi appartenenti sia ad unioni che a comunità montane.

L'area delle attuali Comunità Montane va in sostanza riconosciuta come area omogenea e ambito territoriale ottimale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, al di là del criterio demografico, ovvero se si volesse introdurre un criterio, occorre che si tenga conto anche del coefficiente territoriale.

Questa scelta della corrispondenza territoriale con le preesistenti comunità montane darebbe continuità al processo associativo già avviato in molte delle attuali comunità montane, individuate dai comuni del comprensorio come soggetto capofila di convenzioni per la gestione associata di servizi, anche relativi al distretto socio sanitario.

Riteniamo pertanto che:

- il comma 4 dell'art. 2 vada eliminato
- all'art.3 comma 12 vada aggiunta la lett. h): "*Area già rientrante in una preesistente Comunità Montana*".

2. SEGRETARIO DELL'UNIONE.

Al comma 7 dell'art. 3 va aggiunto: "*Nelle Unioni di Comuni Montani che derivano dalla trasformazione di Comunità Montane, il segretario dell'Unione dei Comuni Montani è di diritto il segretario della preesistente Comunità Montana, fino ad esaurimento dei ruoli.*"

3. NORMA FINANZIARIA.

All'art. 4 va aggiunta una norma di carattere finanziario che preveda che "*La regione garantirà la copertura dei costi del personale delle Comunità Montane trasformate in Unioni di Comuni Montane.*"

Inoltre, per assicurare la tutela delle arre montane ai sensi dell'art. 44 comma 2 della Costituzione, è necessario assicurare alle Unioni di Comuni che derivano dalla trasformazione delle Comunità Montane finanziamenti integrativi e distinti rispetto al fondo destinato alle Unioni di Comuni di nuova istituzione.

4. CENTRALE DI COMMITTENZA.

L'intero articolo sulla Centrale di committenza regionale va eliminato in quanto in contrasto con i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione che regolano la distribuzione delle funzioni tra i vari livelli amministrativi.

Si ritiene invece adeguato a tali principi il mantenimento delle centrali uniche di committenza in capo alle Unioni dei Comuni, così come previsto dall'art.33, comma 3-bis dL.gs.163/06.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia RIDOLFI
Silvia Ridolfi

IL PRESIDENTE
Dr. Michele Pasquale Nicolai

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

il Responsabile del procedimento

Il Resp. del Settore Amm.vo
D.ssa Silvia Ridolfi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Mirella DE ANGELIS

PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 04 DIC. 2013 al 18 DIC. 2013 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia RIDOLFI

Li 04 DIC. 2013

Silvia Ridolfi

COPIA CONFORME

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li _____

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia RIDOLFI

La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il _____.

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)

Li 04 DIC. 2013

IL SEGRETARIO
Silvia Ridolfi

